

**Regolamento per la disciplina del
Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e del Canone mercatale**

Art. 1 commi 816 - 847 L. 27.12.2019 n. 160

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI.....	3	Art. 27 - Soggetto passivo del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	18
Art. 1 - Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi	3	Art. 28 - Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari	18
Art. 2 - Aree comunali	3	Art. 29 - Riduzioni ed esenzioni	18
Art. 3 - Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi.....	3	Art. 30 - Tipologie dei mezzi pubblicitari	20
Art. 4 - Indennità e sanzioni	4	Art. 31 - Procedimento per il rilascio dell'atto di autorizzazione.....	20
Art. 5 - Accertamenti	5	Art. 32 - Attivazione del procedimento amministrativo	21
Art. 6 - Funzionario responsabile	5	Art. 33 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo	22
Art. 7 - Dichiarazione.....	6	Art. 34 - Attività istruttoria	22
Art. 8 - Rimborsi	6	Art. 35 - Conclusione del procedimento	22
TITOLO II - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	7	Art. 36 - Rilascio dell'autorizzazione	23
Art. 9 - Presupposto impositivo	7	Art. 37 - Contenuto del provvedimento di autorizzazione	23
Art. 10 - Versamenti	7	Art. 38 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	23
Art. 11 - Tariffe applicate	8	Art. 39 - Scadenza dell'autorizzazione	24
Art. 12 - Suddivisione del territorio in zone di interesse	8	Art. 40 - Revoca, modifica e rinuncia del provvedimento autorizzatorio	24
CAPO I - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	8	Art. 41 - Rinnovo del provvedimento di autorizzazione	24
Art. 13 - Soggetti passivi	8	Art. 42 - Subingresso nell'autorizzazione	25
Art. 14 - Determinazione del Canone per le occupazioni	8	Art. 43 - Adempimenti dell'ufficio	25
Art. 15 - Criteri di calcolo del Canone	9	Art. 44 - Concorso di più richieste di autorizzazione	25
Art. 16 - Riduzioni ed esenzioni	10	Art. 45 - Limitazioni e divieti di installazione di mezzi pubblicitari	25
Art. 17 - Domanda di occupazione	11	Art. 46 - Diritto delle pubbliche affissioni.....	26
Art. 18 - Istruttoria della domanda	12	TITOLO III - CANONE MERCATALE	26
Art. 19 - Contenuto e rilascio della concessione, deposito cauzionale.....	13	Art. 47 - Oggetto e ambito di applicazione	26
Art. 20 - Titolarità della concessione, voltura e sanzioni	14	Art. 48 - Soggetto passivo	26
Art. 21 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione	14	Art. 49 - Determinazione del Canone	27
Art. 22 - Obblighi del concessionario	14	Art. 50 - Tariffe del Canone mercatale	27
Art. 23 - Modifica, sospensione e revoca della concessione	15	Art. 51 - Occupazioni per l'esercizio del commercio	27
Art. 24 - Decadenza ed estinzione delle concessioni	16	Art. 52 - Riduzioni ed esenzioni	27
Art. 25 - Limiti delle concessioni	16	TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	28
Art. 26 - Uso dell'area concessa	17	Art. 53 - Disposizioni transitorie e finali	28
CAPO II - DIFFUSIONE DI MESSAGGI	18		

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, introduce e disciplina l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1 commi 816 - 836 della Legge 27.12.2019 n. 160 ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile anche destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito, Canone mercatale) ai sensi dell'art. 1 commi 837 - 846 della Legge 27.12.2019 n. 160.
2. Ai sensi dell'art. 816, comma 1, L. 160/2019 sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e d aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province".

Art. 2 - Aree comunali

1. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone mercatale le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.
2. Le strade urbane statali, regionali o provinciali individuate dall'art. 2 co. 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 285/1992 situate all'interno del centro abitato del Comune si considerano sempre comunali e fanno parte delle aree soggette all'applicazione dei canoni di cui al comma precedente.
3. Sono escluse dall'applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:
 - a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile;
 - b. le occupazioni che, in relazione all'area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - c. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
 - d. le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 3 - Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:

- a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste;
 - b. se sono proseguite dopo la scadenza e non rinnovate ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione o dell'autorizzazione;
 - c. se sono effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento. Fa eccezione il caso di versamento pluriennale per l'occupazione per passo carrabile di cui al successivo art. 10 co. 3.
2. Nei casi di cui al comma precedente, il Funzionario Responsabile, previa contestazione della violazione, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli interessati un congruo termine per provvedervi, pari ad un massimo di 30 giorni, trascorso il quale si provvede d'ufficio addebitando le relative spese.
3. In caso di diffusione dei mezzi pubblicitari, il Comune procede altresì ad eseguire l'immediata copertura della pubblicità effettuata con detti mezzi, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale competente.
4. Le occupazioni ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari oggetto del presente articolo sono in ogni caso assoggettate al versamento relativamente al periodo nel quale la violazione è stata commessa, essendo il verbale di contestazione titolo per la richiesta del Canone di cui al presente Regolamento.
5. L'Ufficio competente provvede a determinare il Canone dovuto per le fattispecie abusive di cui al presente articolo, dandone comunicazione all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento della violazione. Qualora si tratti di occupazioni o di diffusioni di messaggi temporanea o occasionali, le medesime si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di cui sopra; in caso di occupazioni o di diffusioni di messaggi permanenti, le medesime si presumono effettuate dal 1° gennaio antecedente la data del verbale di cui al precedente comma. È in entrambi i casi fatto salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore.
6. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

Art. 4 - Indennità e sanzioni

1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune:
 - a. una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato fino al 50%;
 - b. una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad all'indennità di cui alla precedente lett. a).
2. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e al Capo I, sez. I e II della L. n. 689/1981. Per la loro cessazione, in forza dell'art. 823 Codice Civile, il Comune ha inoltre la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

3. Qualora la violazione di cui all'articolo precedente sia stata commessa da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle disposizioni di cui al presente articolo, essendo obbligati in solido nei confronti dell'Ente, salvo l'esercizio del diritto di regresso.
4. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 5 - Accertamenti

1. Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni. A tal fine emette appositi avvisi di accertamento esecutivi ai contribuenti morosi secondo quanto stabilito ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i quali contengono:
 - a. l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi in esso indicati entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011;
 - b. l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari al Canone dovuto aumentato del 50%;
 - c. l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
2. Nel caso in cui il Canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 6 - Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale nomina un Funzionario Responsabile al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei Canoni patrimoniale e mercatale di cui al presente Regolamento. Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi alla gestione dei Canoni e

ne dispone i rimborsi.

2. È in facoltà del Funzionario preposto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
3. In caso di affidamento della gestione dei Canoni a soggetti terzi, responsabile della gestione sarà il soggetto affidatario.

Art. 7 - Dichiarazione

1. Qualora il richiedente intenda avvalersi di una riduzione di cui agli artt. 16 e 29 del presente Regolamento, dovrà darne specifica indicazione nella domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, in quanto tale dichiarazione è considerata equivalente alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il concessionario è tenuto a presentare dichiarazione all'Ufficio competente, un modello messo a disposizione dall'Ufficio stesso ovvero in carta semplice, qualora intervengano modificazioni che comportino un diverso ammontare del Canone ovvero sia richiesta l'applicazione di una delle riduzioni o delle esenzioni previste agli articoli sopra richiamati.

Art. 8 - Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere le somme o le maggiori somme versate e non dovute, con apposita istanza rivolta al competente Ufficio del Comune, entro il termine di 5 anni da giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate provvede con propria determinazione il Funzionario di cui al precedente art. 6 ed il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.
3. Sulle somme o le maggiori somme versate e non dovute, sono dovuti gli interessi legali decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo.

TITOLO II - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 9 - Presupposto impositivo

1. Presupposti impositivi del Canone patrimoniale sono:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali come definite dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali del citato art. 2, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico in caso di installazione di impianti destinati a diffondere messaggi pubblicitari è assolto mediante il versamento del solo Canone dovuto per la diffusione di detti messaggi ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 10 - Versamenti

1. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente al Comune, al momento del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari per la prima annualità, ovvero in caso di autorizzazioni o concessioni pluriennali entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, utilizzando una delle seguenti modalità:
 - a. conto corrente di tesoreria del Comune;
 - b. conto corrente postale intestato al Comune;
 - c. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - d. modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
 - e. modalità individuate dal gestore del servizio;
 - f. agenti contabili dell'Ente.
2. L'importo da versare deve essere arrotondato per eccesso all'Euro se la frazione è superiore a € 0,50.
3. Il versamento per il Canone relativo ai passi carrabili può essere assolto definitivamente considerando 20 annualità, mediante versamento cumulativo di tutte le annualità considerate, effettuato in qualsiasi momento con una delle modalità di cui al presente articolo.
4. Il Canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità di versamento in rate trimestrali anticipate, con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre, qualora l'ammontare del Canone sia superiore a € 500,00.

Art. 11 - Tariffe applicate

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In mancanza di modificazioni, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Le tariffe sono parametrate a seconda che l'occupazione ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari si protraggano per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 826 e 827 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Sonnino rientra nella fascia dei Comuni fino a 10.000 abitanti.
3. Le tariffe standard di riferimento sono pari a € 0,60 per le occupazioni o le diffusioni di messaggi di durata giornaliera e ad € 30,00 per le occupazioni o le diffusioni di messaggi di durata annuale.

Art. 12 - Suddivisione del territorio in zone di interesse

1. Ai fini della determinazione delle tariffe del canone unico per esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in un'unica zona.
2. Ai fini della determinazione delle tariffe del canone unico di occupazione, il territorio comunale è suddiviso in due zone:

Zona 1= centri abitati

Zona 2= fuori dai centri abitati

CAPO I - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 13 - Soggetti passivi

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero in mancanza da colui che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di detta autorizzazione o concessione.
2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, il Canone è dovuto dal titolare della concessione, fatto salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli altri utilizzatori della rete, in proporzione alle rispettive utenze.

Art. 14 - Determinazione del Canone per le occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, si considerano i seguenti parametri:
 - a. la durata effettiva dell'occupazione;

- b. la superficie espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento alle frazioni al mezzo quadrato o lineare superiore;
 - c. la tipologia e le finalità dell'occupazione;
 - d. la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo in considerazione l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, il suo valore economico e il beneficio economico per il concessionario;
 - e. il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - f. coefficienti economici moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai concessionari.
2. Ai fini della determinazione della superficie di cui alla precedente lett. a):
- a. si considerano anche gli spazi intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area e comunque non possono essere concessi ad altri;
 - b. in caso di occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone;
 - c. in caso di occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione; non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le colonnine montanti e di relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio;
 - d. in caso di occupazioni eccedente i 1.000 metri quadrati, indipendentemente che queste siano permanenti o temporanee, la superficie è calcolata in ragione del 10%.
3. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la superficie dei passi carrabili è calcolata sulla base della loro larghezza per la profondità convenzionale di un metro, mentre con riguardo alla durata, può essere preventivamente computata complessivamente per 20 annualità, previa richiesta del soggetto occupante.
4. Il Canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti concretamente dall'occupazione del suolo e del sottosuolo e che non siano stati già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Art. 15 - Criteri di calcolo del Canone

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, si applicano i seguenti criteri di calcolo:
 - a. per le occupazioni permanenti, il Canone è dovuto per anni solari ai quali corrisponde una autonoma obbligazione ed è commisurato alla effettiva superficie occupata, considerando la zona di interesse individuata ai sensi del precedente art. 12;
 - b. per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi

di pubblica utilità (quali distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) da chiunque effettuata, il Canone è dovuto in relazione al numero complessivo delle utenze relative a ciascun servizio pubblico al 31 dicembre dell'anno precedente, comunicato al Comune entro il 30 aprile di ciascun anno, considerando anche gli allacciamenti alle reti effettuati dagli altri utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il suo ammontare complessivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 800,00;

- c. in caso di copertura con tende, ombrelloni e simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.
- d. per le occupazioni temporanee, il Canone è dovuto per ogni giorno di occupazione per metro quadro o lineare, a seconda della classificazione delle strade ai sensi del precedente art. 12 del presente Regolamento. Qualora l'occupazione sia inferiore al giorno, il Canone è determinato considerando gli effettivi tempi di occupazione;
- e. nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il Canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

2. In deroga a quanto previsto alla precedente lett. a), qualora un pubblico esercizio rimanga aperto per un periodo inferiore a 10 mesi pur avendo ottenuto una concessione o autorizzazione permanente, il Canone è calcolato applicando i criteri per le occupazioni temporanee.

Art. 16 - Riduzioni ed esenzioni

1. Il Canone è ridotto nella misura del 75% per le occupazioni del sottosuolo.
2. Il Canone e' ridotto per le attività edilizie in base alla superficie occupata, nella seguente misura:
 - superficie occupata fino a 100 metri quadrati: riduzione del 50 per cento;
 - superficie occupata oltre i 100 metri quadrati: riduzione del 75 per cento;
3. Il Canone e' ridotto per i pubblici esercizi nella seguente misura:
 - tempo di occupazione inferiore a 10 giorni: riduzione del 30 per cento;
 - tempo di occupazione superiore a 10 giorni: riduzione del 70 per cento;
4. Sono esenti dal Canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei

servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o Regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.

5. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni temporanee:

- a. realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e purché abbiano durata inferiore a 24 ore;
- b. effettuate dagli enti senza scopo di lucro purché regolarmente iscritti nel Registro unico nazionale degli Enti del Terzo settore;
- c. se destinate a soggetti portatori di handicap, anche qualora la concessione sia rilasciata a favore di un altro componente del nucleo familiare;
- d. effettuate mediante festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- e. realizzate con rastrelliere e attrezzature per il deposito di cicli, apparecchi automatici e simili;
- f. di durata non superiore a sei ore;
- g. destinate alla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e lo scarico delle merci;
- h. qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture effettuate con ponti, steccati e simili, operazione di trasloco di mantenimento del verde purché di durata non superiore a sei ore;
- i. se necessarie per l'esecuzione di opere o lavori pubblici appaltati dal Comune;
- j. effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;
- k. per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria mediante l'uso di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta, fatta salva la possibilità per il Comune di applicare apposita tariffa definita nell'ambito della disciplina dei servizi a domanda individuale;
- l. effettuate per manifestazioni non comportanti attività di vendita o somministrazioni a pagamento alle quali viene concesso il patrocinio gratuito deliberato dalla Giunta Comunale.

Art. 17 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda effettuare nel territorio comunale occupazioni di spazi ed aree

pubbliche è tenuto a presentare apposita domanda intesa ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione. La domanda può essere presentata direttamente o spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

2. La domanda deve specificare:
 - a. se il richiedente è persona fisica o titolare d'impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale o Partita Iva, copia del documento personale, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
 - b. se il richiedente è diverso da persona fisica o titolare d'impresa individuale, la domanda deve contenere: la denominazione o ragione sociale, l'indicazione della sede legale amministrativa e la partita Iva, l'indirizzo P.E.C., la qualifica e le generalità del legale rappresentante, documento che ne attesti la qualifica, il suo codice fiscale e documento personale;
 - c. l'indicazione del suolo o spazio pubblico che si chiede, la relativa superficie o estensione lineare, elaborato grafico dell'area con i punti di riferimento;
 - d. i motivi per i quali si chiede l'occupazione, le modalità d'uso della medesima e l'attività che vi si intende svolgere;
 - e. nel caso la richiesta riguardi concessione permanente annuale, l'impegno ad esercitare continuativamente l'attività per l'intero periodo, salvo eventuale periodo di interruzione non superiore a 60 giorni nell'anno solare, che va richiesto anticipatamente indicandone le motivazioni, che dovrà comunque essere autorizzato in forma scritta;
 - f. nel caso la richiesta riguardi una concessione temporanea va indicata la durata, la frequenza, la fascia oraria dell'occupazione;
 - g. l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, mediante deposito cauzionale indicato dall'ufficio competente.
3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione del medesimo spazio pubblico e per lo stesso periodo, al fine di garantire l'equa distribuzione della superficie evitando situazioni di monopolio e creare pari condizioni di concorrenza commerciale, il suolo pubblico verrà assegnato in concessione in equa proporzione a ciascun operatore che ne abbia fatto regolare richiesta entro la data di esame, a prescindere dall'ordine cronologico di protocollo della domanda e/o da eventuali versamenti arbitrari del Canone dovuto.
4. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato deve dare immediata comunicazione scritta dell'avvenuta occupazione all'Ufficio Protocollo del Comune. Il Funzionario Responsabile provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e rilasciare la concessione in via di sanatoria, ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Art. 18 - Istruttoria della domanda

1. L'istruttoria della domanda è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale provvede secondo le normative vigenti e tenendo in considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro dell'ambiente. A tal fine coinvolge gli Uffici comunali in relazione alle materie di loro competenza in funzione dell'uso per il quale il suolo pubblico viene richiesto, acquisendo i loro pareri.
2. Qualora l'istruttoria si concluda con esito positivo, il funzionario incaricato:
 - a. sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - b. appone il visto di esecutività sui provvedimenti di riscossione coattiva;
 - c. compie ogni altra attività prevista dalla legge e dai regolamenti in materia di Canone di concessione;
 - d. cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del Canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva, ed applica le sanzioni;
 - e. in caso di gestione del Canone affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del Canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato d'appalto.
3. Nell'attuazione del procedimento di cui sopra si applicano le norme del Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19 - Contenuto e rilascio della concessione, deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Funzionario Responsabile rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica, e deve contenere:
 - a. gli elementi identificativi del concessionario;
 - b. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c. la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d. l'obbligo di osservare quanto stabilito dal presente Regolamento e dall'art. 22 in particolare;
 - e. l'esatta individuazione dello spazio di suolo pubblico concesso.
3. Lo spazio pubblico concesso va individuato sul posto mediante l'apposizione di idoneo segnale permanente indicante i margini estremi dell'area concessa. All'apposizione dei segnali di cui sopra provvede l'Area Tecnica e l'Area Vigilanza in sinergia tra loro, ai quali viene inviata copia di ogni concessione rilasciata o rinnovata.
4. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a

registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

5. La consegna dell'atto di concessione avviene dopo la dimostrazione fornita dal soggetto interessato di avere corrisposto il Canone di concessione nella misura stabilita.
6. L'ufficio comunale che rilascia l'atto di concessione ne annota cronologicamente gli estremi su apposito registro/schedario nel quale devono risultare:
 - a. gli estremi del titolare;
 - b. il luogo e superficie totale dell'area concessa;
 - c. la data di rilascio o di rinnovo;
 - d. la data di scadenza;
 - e. l'importo del Canone e data di versamento.
7. Copia dell'atto di concessione va contestualmente trasmessa agli Uffici Comunali di cui al punto 3, i quali trascrivono gli estremi su analogo registro/schedario di cui al comma precedente, tenendolo costantemente aggiornato per le verifiche necessarie. In caso di primo rilascio della concessione, gli uffici comunali suddetti provvedono alla delimitazione dell'area con i criteri indicati, in caso di rinnovo provvedono alla verifica del rispetto dei limiti precedentemente fissati, vigilando affinché rimangano tali.
8. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa qualora:
 - a. l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b. dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio o patrimonio comunale. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Servizio su proposta del Responsabile del Procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
9. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Funzionario Responsabile.
10. Le concessioni permanenti sono rilasciate per la durata massima di 29 anni senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di revocarle o modificarle come indicato dall'art. 23 del presente Regolamento e di porre nuove condizioni. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda e in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art. 20 - Titolarità della concessione, voltura e sanzioni

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub- concessione.
2. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante indicato dal concessionario, le cui generalità vanno comunicate al Comune tramite P.E.C. entro 30 giorni.
3. Per le concessioni relative all'occupazione permanente la voltura è consentita ferme restando le modalità di occupazione e per le attività indicate nell'atto concessorio. Agli effetti del Canone la voltura ha valenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le volture

effettuate senza la comunicazione di cui al comma precedente oppure che, sebbene comunicate, non rispondano ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150% del Canone determinato nell'atto concessorio, e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

Art. 21 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili automaticamente solo in assenza di più richieste. Qualora il titolare della concessione intenda rinnovarla deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata e i motivi della richiesta di proroga.
2. Le autorizzazioni temporanee ricorrenti sono prorogabili previo pagamento del relativo Canone. Qualora il concessionario intenda prorogarla deve presentare istanza di proroga prima della scadenza, indicando la durata e i motivi della richiesta di proroga.
3. La disdetta anticipata della concessione permanente deve essere comunicata nel termine di cui ai commi precedenti. La disdetta volontaria non dà luogo alla restituzione del Canone versato.

Art. 22 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono accordate in ogni caso senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti gli eventuali danni che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Regolamento e le altre vigenti in materia, ed inoltre:
 - a. di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione per il periodo in corso;
 - b. di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'aria che occupa, senza invadere con alcunché gli spazi adiacenti;
 - c. di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, al ripristino del suolo com'era in origine rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 19;
 - d. di versare il Canone con le modalità e nei termini di cui al precedente
 - e. art. 10.

Art. 23 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il funzionario incaricato del Comune, per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, ovvero imporre nuove condizioni ivi compresa la modifica dello spazio

concesso, anche per una nuova redistribuzione dello stesso per nuovi esercizi regolarmente aperti nello stesso luogo oppure in luogo adiacente.

2. Per le decisioni di cui sopra il Comune non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo, salvo ridefinire il Canone in relazione alla modifica dello spazio in concessione.
3. Previo avviso di almeno 15 giorni prima a cura dell'ufficio preposto, il Comune può richiedere il temporaneo sgombero delle aree in concessione per brevi periodi di alcuni giorni, se ciò si rende necessario per lo svolgimento di particolari iniziative di interesse generale organizzate dall'ente. Nessun risarcimento è dovuto dal Comune per tali richieste.
4. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del Canone in misura proporzionale alla durata della sospensione, se di durata pari o superiore a 30 giorni e si applica l'istituto della compensazione da attuarsi nell'annualità successiva.
5. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
6. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del Canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
7. Alla restituzione provvede il medesimo Funzionario Responsabile che ha revocato la concessione.
8. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per il medesimo spazio, ad altri soggetti soltanto in caso di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Art. 24 - Decadenza ed estinzione delle concessioni

1. Il concessionario decade, di fatto, dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
 - a. qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte nell'atto di concessione, ivi comprese le dimensioni dello spazio occupato, ovvero non osservi le norme stabilite dalle leggi o dai regolamenti;
 - b. per mancato pagamento nei termini stabiliti anche di una sola quota del Canone rateizzato o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c. per violazione delle norme di cui all'art. 20 del presente Regolamento, relative al divieto di sub-concessione ed alle modalità di sub-ingresso nell'uso del bene concesso;
 - d. per uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - e. se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupi il suolo nei 10 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del Canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di

effettiva occupazione.

3. Sono inoltre causa di decadenza della concessione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
4. La decadenza della concessione è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 25 - Limiti delle concessioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei limiti stabiliti dalle norme del Codice Stradale di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992.
2. La collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.
3. Ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, sempre che rimanga libera una zona per la circolazione di pedoni larga non meno di 2 metri.
4. In un medesimo spazio pubblico fisicamente definito, quali piazze, slarghi, giardini e simili anche contigui tra loro a prescindere dalla definizione toponomastica e costituente un'unica area omogenea, è consentita la cessione di suolo pubblico a favore di una o più attività ricadenti sulla medesima area oppure su area adiacente, nella misura massima del 60% della superficie totale dell'area.
5. Non possono essere oggetto di concessione spazi pubblici in corrispondenza di varchi destinati al passaggio dei pedoni.
6. Il perimetro delle concessioni permanenti annuali non può essere delimitato da ostacoli tipo vasi o elementi di altra natura.

Art. 26 - Uso dell'area concessa

1. L'uso del suolo pubblico deve rispecchiare i motivi per i quali viene concesso, e deve avvenire nel rispetto del presente Regolamento e delle normative che disciplinano l'utilizzo e l'arredo dei luoghi pubblici.
2. L'attività deve svolgersi interamente entro il perimetro assegnato, essendo vietato posizionare al di fuori di esso qualsiasi attrezzatura quali banconi, vetrine, contenitori, stigliature ecc., al fine di salvaguardare il decoro urbano.
3. In casi particolari, come lo svolgimento di fiere, manifestazioni importanti e feste nazionali, può essere concesso uno spazio aggiuntivo per i soli tavoli e sedie per la clientela, previa formale richiesta scritta di deroga indirizzata all'ufficio preposto almeno 15 giorni prima indicando la maggior superficie richiesta. La deroga, in forma scritta, non potrà superare i giorni della manifestazione indicata, più il giorno precedente e quello successivo, necessari per la movimentazione delle suppellettili.

4. Nei giorni di chiusura infrasettimanale e in periodi di breve chiusura fino a 15 giorni delle attività, gli arredi delle aree possono rimanere negli spazi in concessione, purché regolarmente disposti e senza essere accatastati e/o coperti da teli; in detti periodi possono altresì rimanere all'interno dell'area in concessione anche le attrezzature di servizio di difficile rimozione per il loro peso o dimensione, la cui eventuale copertura va realizzata con custodie apposite, essendo vietata la loro copertura con teli sommariamente legati che offendono il decoro dell'ambiente.
5. Nei periodi di chiusura dell'attività superiori a 15 giorni, per ferie, per chiusura stagionale, per ristrutturazione o per motivi di qualsiasi altra natura, è vietato lasciare negli spazi pubblici in concessione, e a maggior ragione al di fuori degli stessi, qualsiasi attrezzatura o suppellettile, accatastata o meno.
6. Al di fuori del Centro Storico l'area concessa può essere delimitata secondo le indicazioni degli uffici comunali preposti alla cura e alla tutela dei luoghi pubblici e dell'ambiente, ai quali compete prevedere che l'insieme degli elementi utilizzati per arredare e delimitare gli spazi siano omogenei tra loro, non siano invasivi dell'ambiente, siano posti in modo armonico e funzionale all'ambiente e siano realizzati con elementi precari di facile rimozione.
7. Eventuali chiusure laterali per la protezione dal vento o dalla pioggia devono essere trasparenti e non fisse, utilizzati solo all'occorrenza e rimosse nelle ore e nei periodi di chiusura dell'esercizio.
8. A tal fine la tipologia e le dimensioni degli elementi di cui sopra debbono seguire le direttive degli uffici comunali preposti alla tutela dell'ambiente, ai quali vanno sottoposte per il relativo parere.
9. Fa carico alla Polizia Locale verificare che vengano rispettate le prescrizioni di cui sopra, e se del caso intervenire per ristabilire la legalità.
10. I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali effettuate con attrezzature mobili, devono evitare spargimenti di materiale sul suolo adiacente pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, devono altresì liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del medesimo.
11. I titolari di autorizzazioni per mostre temporanee o commercializzazione libri, stampe o altro su suolo pubblico, effettuate con attrezzature mobili o banchi di vendita, devono evitare spargimenti di materiale sul suolo adiacente pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, devono altresì liberare il suolo occupato al termine del periodo assegnato e provvedere alla pulizia del medesimo.
12. Le attrezzature mobili o i banchi di vendita devono essere in armonia con l'ambiente del Centro Storico, non lasciare intravedere scatoloni o contenitori di altro tipo, e nei momenti di chiusura dell'attività debbono essere chiuse da elementi decorosi, essendo vietato l'uso di teli sommariamente legati.

CAPO II - DIFFUSIONE DI MESSAGGI

Art. 27 - Soggetto passivo del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione per la diffusione di messaggi pubblicitari o da coloro che, in mancanza di detta concessione, diffondono messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. È solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario.

Art. 28 - Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione del Canone, si considera la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi.
2. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il Canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione.
3. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Art. 29 - Riduzioni ed esenzioni

1. Il Canone è ridotto nella misura del 50% in caso di:
 - a. mezzi pubblicitari installati esclusivamente per pubblicizzare manifestazioni politiche, istituzionali, culturali, filantropiche, religiose e sportive qualora non perseguano fini economici;
 - b. mezzi pubblicitari installati esclusivamente per pubblicizzare spettacoli viaggianti.
2. Sono esenti dal Canone:
 - a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 co. 1 della L. n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - i. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
3. Sono altresì esenti:
- a. le forme di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate all'interno di locali o nelle vetrine degli stessi;
 - b. la pubblicità effettuata attraverso la stampa, la radio, la televisione o altri mezzi telematici purché non effettuata con mezzi, collocati all'esterno, con modalità che possano comunque incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente;
 - c. i segnali di indicazione di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 285/1992 e artt. 124-136 D.P.R. n. 495/1992;
 - d. qualora l'installazione del mezzo sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento, purché vengano rispettate le limitazioni imposte dal presente Regolamento.

Art. 30 - Tipologie dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento si suddividono in:
- a. **insegne di esercizio**, vale a dire i mezzi finalizzati alla pubblicizzazione del nome dell'esercente, dell'attività o della merce in vendita, installato presso la sede a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa;
 - b. **preinsegne**, ossia i manufatti costituiti da una freccia di orientamento, supportata da un'adeguata struttura di sostegno, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, installata al fine di facilitare il reperimento della sede dove

- si esercita una determinata attività;
- c. **cartelli**, vale a dire i mezzi che, supportati da una idonea struttura di sostegno, presentano una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d. **striscioni**, cioè i mezzi che, privi di rigidità e senza un'ideale struttura di supporto, vengono installati trasversalmente a strade e piazze;
 - e. **locandine**, vale a dire i manifesti di ridotte dimensioni utilizzati per pubblicizzare attività diverso tipo;
 - f. **stendardi**, ossia le bandiere o i gonfaloni utilizzati per la diffusione di messaggi pubblicitari;
 - g. **segni orizzontali reclamistici**, cioè i mezzi attraverso i quali vengono realizzate sulla superficie stradale, le scritte recanti messaggi pubblicitari, di regola utilizzate durante manifestazioni di varia natura;
 - h. **impianti pubblicitari di servizio**, vale a dire i manufatti finalizzati al contempo allo svolgimento di servizi di pubblica utilità ed alla diffusione di messaggi pubblicitari;
 - i. **impianti di pubblicità**, ossia qualsiasi altro mezzo utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari che non risulti classificabile nelle tipologie precedentemente indicate.

Art. 31 - Procedimento per il rilascio dell'atto di autorizzazione

1. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione, costituente titolo per l'installazione dei mezzi pubblicitari, è subordinato all'attivazione, allo svolgimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.
2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve comunque precedere l'installazione dei mezzi pubblicitari effettuata nell'ambito territoriale del Comune sul territorio pubblico o su aree private.
3. Il procedimento di cui al comma 1 è regolato dai principi generali previsti in materia dalla L. n. 241/1990 e deve essere debitamente coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992, recante il Nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni.
4. Non sono subordinati al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo i mezzi pubblicitari che per le loro caratteristiche o per la loro collocazione, non incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente.

Art. 32 - Attivazione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è attivato dalla presentazione della relativa istanza in originale ed in copia al competente ufficio del Comune. L'istanza può essere presentata direttamente o spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.
2. L'istanza, il cui originale deve essere in regola con le disposizioni in materia di imposta

di bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- b. i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;
 - c. l'indicazione dell'area pubblica o privata in cui si richiede l'installazione del mezzo pubblicitario;
 - d. la durata dell'installazione;
 - e. una dichiarazione con la quale il richiedente attesta che il mezzo pubblicitario che intende installare è realizzato ed è posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;
 - f. l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per l'installazione del mezzo pubblicitario.
3. All'istanza di cui al comma 2 deve essere allegato:
- a. un bozzetto o una fotografia, o comunque una descrizione particolareggiata del mezzo da installare, con l'indicazione delle dimensioni, delle caratteristiche, nonché del materiale con il quale viene realizzato e posizionato;
 - b. il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, ove dovuto.
4. La richiesta di installazione di più mezzi pubblicitari può essere effettuata con una sola istanza ed un'unica dichiarazione di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo.
5. Copia dell'istanza, presentata in carta semplice, viene restituita al richiedente con l'indicazione:
- a. della data della presentazione presso il competente ufficio comunale;
 - b. del numero di ricevimento al protocollo dell'ufficio comunale;
 - c. del nominativo del funzionario responsabile del procedimento, dell'ubicazione del suo ufficio, dei numeri telefonici e di e-mail;
 - d. del termine massimo entro il quale il procedimento dovrà essere concluso.

Art. 33 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari deve concludersi entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla data di presentazione della relativa istanza al competente ufficio comunale.
2. In caso di spedizione dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata, il termine di avvio del procedimento è individuabile nella data di ricevimento dell'istanza stessa, risultante dal relativo avviso.
3. Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, il Funzionario Responsabile, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, deve darne comunicazione all'interessato, esponendo dettagliatamente le motivazioni che sono d'ostacolo all'accoglimento della richiesta avanzate.

Art. 34 - Attività istruttoria

1. Il Responsabile del Procedimento inizia l'esame dell'istanza di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari attraverso la valutazione di tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta ed il controllo della documentazione allegata.
2. Il Responsabile del Procedimento, verificata la completezza e la regolarità dell'istanza, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell'amministrazione comunale al fine di acquisire direttamente gli eventuali pareri tecnici che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti. Detti pareri dovranno essere acquisiti agli atti entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
3. Qualora l'istanza di cui al comma 1 risulti incompleta il Responsabile del Procedimento, entro il termine di 10 giorni dalla sua presentazione, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire gli elementi o la documentazione mancante, precisando altresì che l'integrazione o la regolarizzazione dell'istanza dovrà essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso contrario il Responsabile del Procedimento provvederà all'archiviazione dell'istanza.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione dell'istanza sospende il decorso del termine, indicato al comma 1 dell'articolo precedente.

Art. 35 - Conclusione del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento, terminata l'istruttoria, quantifica l'ammontare del Canone di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, che deve essere riportato nel provvedimento autorizzatorio.
2. Il Responsabile del Procedimento provvede all'emissione del relativo provvedimento di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari o del provvedimento di diniego della stessa.

Art. 36 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Responsabile del Procedimento, previo versamento da parte del richiedente di una marca da bollo di € 16,00.
2. L'eventuale somma richiesta a titolo di cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico del Comune, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'installazione interessanti l'arredo urbano e l'ambiente. Detta somma, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine 30 di giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio della regolare esecuzione dell'installazione e dell'inesistenza di danni sul territorio.

Art. 37 - Contenuto del provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata l'autorizzazione;

- b. la misura del mezzo pubblicitario;
- c. la durata dell'installazione;
- d. le modalità di utilizzo dei mezzi pubblicitari;
- e. gli eventuali divieti e limitazioni stabiliti;
- f. gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare dell'autorizzazione;
- g. l'importo, i termini e le modalità di versamento del Canone,
- h. la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del Canone il cui omesso pagamento importi la revoca dell'autorizzazione;
- i. l'ammontare della cauzione, ove dovuta.

Art. 38 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo dei mezzi pubblicitari.
2. È fatto altresì obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a. applicare su ogni mezzo un contrassegno recante l'indicazione del titolare dell'autorizzazione e gli estremi del provvedimento autorizzatorio;
 - b. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari installati e delle relative strutture di sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma di decadimento dell'aspetto estetico che possa influire negativamente sull'arredo urbano;
 - c. approntare gli interventi che si rendano necessari per assicurare la sicurezza del mezzo;
 - d. ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dall'installazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento autorizzatorio;
 - e. provvedere alla rimozione del mezzo al momento della scadenza dell'autorizzazione, ovvero in caso di revoca della stessa.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'installazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dal Comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvedere, dietro corresponsione delle spese necessarie, a rilasciare un duplicato.

Art. 39 - Scadenza dell'autorizzazione

1. Scaduto il termine per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, questa si intende cessata di diritto, senza che occorre alcuna diffida o costituzione in mora.

Art. 40 - Revoca, modifica e rinuncia del provvedimento autorizzatorio

1. Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di

interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione dei mezzi pubblicitari.

2. La revoca dell'autorizzazione si verifica altresì nelle seguenti ipotesi:
 - a. quando il mezzo pubblicitario risulti posizionato in violazione delle disposizioni e degli obblighi contenuti nel provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo del mezzo stesso;
 - b. per mancato versamento dell'intero importo del Canone.
3. In caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del Canone. In tale ipotesi il titolare del provvedimento amministrativo ha facoltà di rinunciare all'autorizzazione dandone tempestivamente comunicazione al Comune.
4. Il titolare dell'autorizzazione può rinunciare all'autorizzazione all'installazione con apposita comunicazione diretta al Comune.
5. Se al momento della comunicazione di cui al comma 3, l'installazione non è ancora stata realizzata, la rinuncia dell'interessato comporta la restituzione del Canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.
6. Qualora l'installazione sia stata effettuata, ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento all'art. 36 in ordine alla restituzione del deposito cauzionale, la rinuncia all'autorizzazione all'installazione comporta:
 - a. la mancata restituzione del Canone già corrisposto;
 - b. il rimborso del Canone nella misura corrispondente al periodo di mancata utilizzazione.

Art. 41 - Rinnovo del provvedimento di autorizzazione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo dell'autorizzazione, con apposita istanza che deve essere inoltrata al Comune con le stesse modalità previste dall'art. 32 del presente Regolamento, un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni temporanee. Nell'istanza dovranno essere altresì riportati gli estremi della precedente autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

Art. 42 - Subingresso nell'autorizzazione

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda trasferire ad altri la gestione o la proprietà del mezzo pubblicitario per l'installazione del quale è stata rilasciata l'autorizzazione, deve darne comunicazione al Comune, che, ove nulla osti, provvederà all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione.
2. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento dell'autorizzazione stessa, ma, entro 30 giorni dall'evento luttuoso, a pena di decadenza, devono darne comunicazione al Comune e chiedere la conferma dell'autorizzazione.

Art. 43 - Adempimenti dell'ufficio

1. I provvedimenti di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari vengono

annotati in un apposito registro, che deve essere redatto seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, e catalogati in base al nominativo del loro titolare.

2. Gli uffici competenti adottano adeguati strumenti organizzativi che permettano di verificare la scadenza dei singoli provvedimenti e le eventuali variazioni intervenute in ordine al loro contenuto od ai soggetti cui sono stati rilasciati, tenendo costantemente aggiornato il registro di cui al comma 1.
3. Al fine di monitorare le attività amministrative relative all'impianistica pubblicitaria, gli uffici provvedono, altresì, ad annotare in apposito registro i provvedimenti di autorizzazione alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate con mezzi pubblicitari, per le quali sia stato corrisposto il Canone ai sensi del Capo I del presente Titolo.

Art. 44 - Concorso di più richieste di autorizzazione

1. In caso di più istanze di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sulla stessa area pubblica è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione, ferma restando la preferenza da accordare all'installazione di mezzi di pertinenza del titolare dell'attività pubblicizzata, qualora l'installazione sia effettuata nelle immediate adiacenze del luogo ove si svolge l'attività stessa.

Art. 45 - Limitazioni e divieti di installazione di mezzi pubblicitari

1. Il Funzionario Responsabile del Procedimento, tenuto conto delle disposizioni del presente Regolamento, nonché delle prescrizioni contenute in leggi e regolamenti che hanno riflessi sulla materia, non rilascia all'autorizzazione all'installazione qualora:
 - a. venga richiesta l'installazione di mezzi pubblicitari in luoghi di interesse storico, artistico, paesaggistico o ambientale, o nelle loro immediate adiacenze;
 - b. venga richiesta l'installazione nel Centro Storico di mezzi pubblicitari con caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell'arredo urbano;
 - c. sia richiesta l'installazione nel Centro Storico di mezzi pubblicitari luminosi;
 - d. venga richiesta installazione nel Centro Storico di mezzi pubblicitari contrastanti con le caratteristiche degli edifici compresi nella zona;
 - e. sia richiesta l'installazione, nei parchi comunali o in zone di particolare pregio paesaggistico, di mezzi pubblicitari che possano incidere negativamente sulle caratteristiche del luogo o sulla bellezza naturale dei paesaggi;
 - f. venga richiesta l'apposizione di segnali reclamistici orizzontali sulle strade;
 - g. l'installazione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta e nella zona di rispetto del cimitero;
 - h. l'apposizione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta di edifici adibiti ad ospedali od ospizi;
 - i. l'installazione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta o nelle immediate adiacenze di chiese od altri edifici di culto;
 - j. i mezzi pubblicitari di cui viene richiesta l'installazione abbiano caratteristiche tali da deturpare il paesaggio o sminuire, con la loro presenza, l'importanza di monumenti, palazzi, od aree considerate di interesse storico, culturale ed

- artistico;
- k. l'installazione provochi, nella zona richiesta, un sovraffollamento di mezzi pubblicitari.

Art. 46 - Diritto delle pubbliche affissioni

1. Il Comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, purché prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
2. Le pubblicazioni obbligatorie di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali previste dalla legge o da altri regolamenti sono garantite mediante la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

TITOLO III - CANONE MERCATALE

Art. 47 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree comunali di cui all'art. 2 del presente Regolamento, destinate allo svolgimento di mercati, anche mediante strutture attrezzate.

Art. 48 - Soggetto passivo

1. Il Canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questa, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 49 - Determinazione del Canone

1. Ai fini della determinazione del Canone mercatale si considerano:
 - a. la durata dell'occupazione;
 - b. la tipologia della struttura utilizzata per lo svolgimento dell'attività di mercato da parte del soggetto passivo;
 - c. la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - d. la zona del territorio in cui viene effettuata.
2. In particolare, la superficie di riferimento è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione, per la durata di 4 ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del Canone.
3. Al fine della determinazione del Canone dovuto dai titolari di posteggio nell'ambito del mercato ambulante vengono conteggiate 50 giornate di presenza.
4. Ai fini della determinazione della zona di cui alla lett. d) del comma precedente si considerano le stesse zone individuate per il calcolo del Canone patrimoniale, di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 50 - Tariffe del Canone mercatale

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In mancanza di modificazioni, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Le tariffe sono parametrare a seconda che l'occupazione si protragga per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 841 e 842 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Sonnino rientra nella fascia dei Comuni con fino a 10.000 abitanti.
3. Le tariffe standard di riferimento sono pari a € 0,60 per le occupazioni di durata giornaliera e ad € 30,00 per le occupazioni di durata annuale.

Art. 51 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. L'occupazione del suolo per l'esercizio del commercio è soggetta a concessione o autorizzazione in quanto consente una utilizzazione particolare dei predetti beni dalla quale consegue una compressione del diritto di godimento generalizzato degli stessi da parte della collettività.

Art. 52 - Riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa standard di riferimento giornaliera di cui al precedente art. 50 è frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 50% sul Canone complessivamente determinato ai sensi del presente Regolamento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 53 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.